

# **Ordinanza sulla promozione delle attività nazionali nel settore spaziale (OPANS)**

del 17 dicembre 2021 (Stato 1° febbraio 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 27 capoverso 1, 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>1</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI),  
*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina la promozione delle attività nazionali nel settore spaziale che permettono o agevolano la partecipazione svizzera ai programmi e ai progetti dell'Agenzia spaziale europea (ESA).

### **Art. 2**            Tipologie di sussidi

La Confederazione può promuovere le attività nazionali nel settore spaziale mediante il versamento delle seguenti tipologie di sussidi:

- a. sussidi per progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari nel settore spaziale (progetti consorziali);
- b. sussidi per l'International Space Science Institute (ISSI) di Berna in quanto istituzione di ricerca d'importanza internazionale per il settore spaziale;
- c. sussidi per preparare la partecipazione a programmi e progetti spaziali internazionali, per la partecipazione a tali programmi e progetti o per i lavori successivi alla partecipazione.

## **Sezione 2: Promozione di progetti consorziali**

### **Art. 3**            Scopo dei sussidi

I sussidi ai progetti consorziali perseguono i seguenti scopi:

- a. sviluppare competenze tematiche specifiche nel settore spaziale presso i centri di ricerca universitari di cui all'articolo 4 lettera c numeri 1 e 2 LPRI e promuovere i contatti di tali centri a livello nazionale e internazionale;

RU 2021 929

<sup>1</sup> RS 420.1

- b. mantenere e rafforzare la posizione della Svizzera nei campi della ricerca e dell'innovazione legati al settore spaziale strategicamente importanti e promettenti;
- c. realizzare la politica spaziale della Svizzera;
- d. orientare l'attività di ricerca e innovazione nel settore spaziale alle esigenze e alle strategie di lungo periodo dei partner industriali.

#### **Art. 4** Condizioni per l'ottenimento dei sussidi

Un progetto consorziale ha diritto ai sussidi se adempie le seguenti condizioni:

- a. è un progetto di ricerca o d'innovazione d'importanza nazionale nel settore spaziale;
- b. riunisce diversi partner universitari e industriali;
- c. dispone di una rete di organizzazioni e istituzioni;
- d. la responsabilità del progetto è affidata a uno o più centri di ricerca universitari di cui all'articolo 4 lettera c numeri 1 e 2 LPRI.

#### **Art. 5** Calcolo del sussidio

<sup>1</sup> Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto.

<sup>2</sup> I partner di progetto concordano l'entità delle prestazioni proprie da fornire; la comunicano alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

<sup>3</sup> Le prestazioni proprie possono essere fornite sotto forma di prestazioni in denaro o in natura.

<sup>4</sup> Complessivamente, le prestazioni proprie dei partner industriali devono essere fornite almeno per il 10 per cento sotto forma di prestazioni in denaro.

#### **Art. 6** Durata del sussidio

<sup>1</sup> I progetti consorziali sono finanziati per un massimo di sette anni.

<sup>2</sup> Il finanziamento del progetto è erogato per periodi di al massimo quattro anni.

#### **Art. 7** Bando di concorso

<sup>1</sup> Su mandato della SEFRI il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) indice il bando di concorso per la promozione dei progetti consorziali nel settore spaziale.

<sup>2</sup> Nel bando di concorso indica:

- a. le condizioni per l'ottenimento dei sussidi;
- b. il budget complessivo messo a disposizione nell'ambito del bando di concorso;

- c. la durata dei progetti consorziali approvati nell'ambito del bando di concorso;
- d. la procedura di domanda e le scadenze.

<sup>3</sup> Le domande sono valutate mediante una procedura in due fasi.

**Art. 8** Procedura di domanda: prima fase

<sup>1</sup> Nella prima fase della procedura di domanda deve essere inviata al FNS una domanda corredata da una bozza di progetto.

<sup>2</sup> Il FNS valuta le domande pervenute secondo i seguenti criteri tecnico-scientifici:

- a. la qualità tecnico-scientifica del progetto, il suo potenziale innovativo e il livello di interdisciplinarietà;
- b. la qualità tecnico-scientifica dei partner universitari e industriali che partecipano al progetto, il loro grado di coinvolgimento nell'organizzazione del progetto e le misure previste per garantire il trasferimento di sapere e tecnologie;
- c. le qualifiche dei ricercatori che partecipano al progetto e le misure previste in materia di promozione delle nuove leve e delle pari opportunità.

<sup>3</sup> Per la valutazione delle domande il FNS consulta degli esperti. D'intesa con la SEFRI consulta inoltre esperti dell'ESA specializzati in politica industriale e tecnologia.

<sup>4</sup> Il FNS decide quali domande sono ammesse alla seconda fase della procedura.

**Art. 9** Procedura di domanda: seconda fase

<sup>1</sup> Nella seconda fase deve essere inviata al FNS una domanda corredata da un piano di progetto.

<sup>2</sup> Il FNS valuta la domanda secondo i criteri di cui all'articolo 8 capoversi 2 e 3 e formula una raccomandazione a indirizzata alla SEFRI. Inoltre, trasmette alla SEFRI una valutazione in merito alla conformità e alla coerenza con le attività dell'ESA.

<sup>3</sup> La SEFRI valuta le domande raccomandate dal FNS secondo ulteriori criteri di politica spaziale, della ricerca e dell'innovazione, elencati qui di seguito:

- a. conformità del progetto con gli obiettivi e il valore aggiunto atteso per la politica spaziale svizzera e le relative strategie della Confederazione;
- b. livello di integrazione del progetto nelle cooperazioni internazionali della Svizzera nel settore della ricerca, in particolare con l'ESA;
- c. potenziale innovativo per l'industria svizzera e partecipazione finanziaria di quest'ultima ai costi di progetto;
- d. adeguatezza del finanziamento richiesto, inclusi i fondi di terzi a disposizione.

<sup>4</sup> Consulta altri uffici o altri organi di ricerca che potrebbero essere interessati dal o al progetto.

<sup>5</sup> Chiede al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di approvare o respingere le domande.

<sup>6</sup> Il DEFR si pronuncia mediante decisione. Stabilisce gli oneri e il quadro finanziario dei progetti approvati per il primo periodo di finanziamento.

#### **Art. 10** Convenzione sulle prestazioni

<sup>1</sup> Per ogni periodo di finanziamento la SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con i centri di ricerca universitari responsabili del progetto.

<sup>2</sup> La convenzione sulle prestazioni disciplina in particolare:

- a. le prestazioni da fornire;
- b. il sussidio provvisoriamente stanziato;
- c. la durata del progetto e le condizioni per un'eventuale proroga;
- d. le prestazioni proprie dei partner universitari e industriali che partecipano al progetto;
- e. la collaborazione con i partner industriali;
- f. la verifica delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni;
- g. i requisiti per un'interruzione anticipata;
- h. le condizioni e gli oneri;
- i. la presentazione di rapporti.

#### **Art. 11** Proprietà intellettuale, proprietà materiale e diritti di utilizzazione

<sup>1</sup> I partner universitari e industriali adottano una convenzione che disciplina la proprietà intellettuale, la proprietà materiale e i diritti di utilizzazione.

<sup>2</sup> La convenzione deve essere sottoposta alla SEFRI insieme alla domanda. La SEFRI la approva nell'ambito della convenzione sulle prestazioni.

<sup>3</sup> La convenzione deve disciplinare i seguenti aspetti:

- a. i diritti di proprietà sui risultati del progetto;
- b. l'utilizzazione e la valorizzazione della proprietà derivante dal progetto;
- c. l'utilizzazione e la valorizzazione di un'eventuale proprietà intellettuale integrata nel progetto;
- d. eventuali diritti a indennità;
- e. gli obblighi concernenti la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione.

<sup>4</sup> I centri di ricerca universitari che partecipano al progetto hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e sviluppare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di ricerca e insegnamento.

<sup>5</sup> I partner industriali hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e valorizzare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di beni e servizi.

<sup>6</sup> La convenzione può concedere ai partner industriali il diritto esclusivo di utilizzare e valorizzare i risultati. In questo caso gli interessi del partner universitario devono essere adeguatamente considerati ed eventualmente indennizzati. L'indennità non deve tuttavia mettere a rischio una proficua valorizzazione dei risultati del progetto.

#### **Art. 12** Proroga del progetto

<sup>1</sup> Prima della scadenza di un periodo di finanziamento è possibile inoltrare alla SEFRI una domanda di proroga del progetto.

<sup>2</sup> La SEFRI decide in merito alla proroga del progetto.

<sup>3</sup> La procedura di decisione è disciplinata nell'articolo 9 capoversi 2 e 3.

### **Sezione 3: Promozione dell'International Space Science Institute**

#### **Art. 13** Scopo dei sussidi

I sussidi destinati all'ISSI devono permettere all'Istituto di integrarsi nei progetti spaziali particolarmente importanti per:

- a. la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- b. la piazza scientifica svizzera; o
- c. la presenza del settore spaziale svizzero all'estero.

#### **Art. 14** Calcolo del sussidio

<sup>1</sup> Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi d'esercizio computabili.

<sup>2</sup> Per costi d'esercizio computabili si intendono i costi non coperti da terzi. Sono considerati computabili:

- a. i costi salariali, nella misura in cui non superano gli importi abituali per funzioni analoghe, e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali;
- b. le spese di materiale sostenute per fornire le prestazioni definite nella convenzione sulle prestazioni tra la SEFRI e l'ISSI.

<sup>3</sup> Ai fini del calcolo del sussidio federale la SEFRI prende in considerazione i seguenti criteri:

- a. l'osservanza dell'obiettivo di cui all'articolo 13 del programma di lavoro dell'ISSI;
- b. l'utilità dei singoli progetti del programma di lavoro per la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza del settore spaziale svizzero all'estero;
- c. la media dei conti annuali dell'ISSI nei quattro anni di promozione precedenti;
- d. l'importo di altri finanziamenti.

**Art. 15** Durata del sussidio

<sup>1</sup> La prima volta il sussidio è concesso al massimo per quattro anni.

<sup>2</sup> Il sussidio può essere prorogato una o più volte per un periodo massimo di quattro anni ogni volta.

<sup>3</sup> Prima di ogni proroga l'ISSI deve presentare un'apposita domanda alla SEFRI.

**Art. 16** Proposta e decisione

La proposta e la decisione si basano sugli articoli 47 e 49 dell'ordinanza del 29 novembre 2013<sup>2</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI).

**Art. 17** Presentazione di rapporti

<sup>1</sup> L'ISSI presenta ogni anno alla SEFRI un rapporto sulla sua attività, sulle spese sostenute e sul relativo finanziamento; le prestazioni in natura devono essere quantificate in denaro. Al rapporto annuale deve essere allegato il rapporto di verifica dell'organo di revisione.

<sup>2</sup> Sulla base dei rapporti annuali e dei rapporti di verifica degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

**Sezione 4:****Promozione della partecipazione a programmi e progetti spaziali****Art. 18** Scopo dei sussidi

Nell'ambito di un'istituzione o un'organizzazione, i sussidi per la promozione della partecipazione a programmi e progetti spaziali devono permettere ai servizi svizzeri interessati di:

- a. prepararsi o partecipare a progetti e programmi internazionali nel settore spaziale;
- b. svolgere programmi e progetti spaziali;
- c. realizzare i lavori successivi alla partecipazione a programmi e progetti spaziali, qualora tale operazione non sia già finanziata dai programmi ESA;
- d. garantire l'informazione, la consulenza e la messa in rete di istituzioni e organizzazioni connesse al settore spaziale.

**Art. 19** Altre disposizioni applicabili

Le condizioni e il calcolo dei sussidi, la proposta, le consultazioni e la decisione si basano sugli articoli 46–49 O-LPRI<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> RS 420.11

<sup>3</sup> RS 420.11

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 20**            Modifica di un altro atto normativo  
...<sup>4</sup>

**Art. 21**            Entrata in vigore  
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2022.

<sup>4</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2021** 929.

